

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4863 del 13/09/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA LA RECUPERI DI BALDINI MARCO & C. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DESTINATI AL RIUTILIZZO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOCALITÀ' PONTE TREBBIA, VIA MILANO 15. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5044 del 13/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA LA RECUPERI DI BALDINI MARCO & C. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DESTINATI AL RIUTILIZZO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOCALITÀ' PONTE TREBBIA, VIA MILANO 15. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. n. 1315 del 07/07/2015 con la quale la Provincia di Piacenza aveva adottato l'A.U.A. richiesta dalla Ditta LA RECUPERI DI BALDINI MARCO & C. per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi destinati al riutilizzo" svolta nell'impianto in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Calendasco con atto del 20/07/2015, prot. n. 5288. L'autorizzazione comprendeva i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
- comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi destinati al riutilizzo;

VISTE:

- la nota del 28/02/2017, prot. n. 1619 (acquisita agli atti in pari data con prot. Arpae n. PGPC/2017/2251), con la quale lo Sportello Unico del Comune di Calendasco ha trasmesso l'istanza, presentata dalla Ditta LA RECUPERI S.N.C. DI BALDINI MARCO & C., di modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco con note del 10/05/2017, prot. n. 3552 (acquisita agli atti in pari data con prot. Arpae n. PGPC/2017/5443) e del 17/06/2017, prot. n. 4543 (acquisita agli atti il 19/06/2017 con prot. Arpae n. PGPC/2017/7249);

RISCONTRATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione ad un nuovo scarico (S2) di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
- per ottenere la modifica della comunicazione di recupero di rifiuti, di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, inerente l'aumento del quantitativo massimo di alcune tipologie di rifiuti in "stoccaggio istantaneo" ed al quantitativo massimo di "stoccaggio annuo" nonché la ridefinizione delle aree di stoccaggio adibite alla messa in riserva;

PRESO ATTO che:

- presso l'impianto in oggetto ci sono n. 2 scarichi provenienti dal dilavamento dell'area scoperta e impermeabilizzata:
 - scarico **S1** di acque di acque reflue di dilavamento trattate mediante un impianto costituito da un disoleatore e da un pozzetto con filtro oleoassorbente;

- scarico **S2** di acque reflue di dilavamento trattate mediante un impianto costituito da un dissabbiatore, un sedimentatore e un deoleatore con filtro a coalescenza;
- entrambi gli scarichi recapitano in pubblica fognatura e sono dotati di un pozzetto di campionamento fiscale come indicato nella Tavola 1-2 modifica 14/06/2017;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota 01/09/2017, prot. n. 6488 (prot. ARPAE n. PGPC/2017/10648 di pari data), con la quale il Comune di Calendasco ha espresso parere favorevole per lo scarico S2 in pubblica fognatura, ha evidenziato alcune prescrizioni sulla gestione rifiuti nonché valutazioni urbanistiche e sull'impatto acustico;
- relazione tecnica del Servizio Territoriale di Piacenza/Castel San Giovanni dell'ArpaE resa con prot. n. PGPC/2017/10083 del 18/08/2017 in cui si afferma che *"nulla osti all'accoglimento della richiesta avanzata dalla Ditta LA RECUPERI di Baldini Marco & C. S.n.c."*;

CONSIDERATO che nel sopra citato parere, il Comune di Calendasco fa riferimento alla documentazione tecnica relativa all'impatto acustico, trasmessa in sede di istruttoria per il rilascio della precedente sopra richiamata A.U.A.;

ATTESO che detta comunicazione non è stata inserita tra i titoli in materia ambientale oggetto della precedente A.U.A., per cui è necessario provvedere all'uopo con il presente atto;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento ArpaE per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ArpaE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio della modifica sostanziale e, quindi, per l'adozione di una nuova Autorizzazione Unica Ambientale come richiesta dalla Ditta LA RECUPERI S.N.C. DI BALDINI MARCO & C.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- b) **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta LA RECUPERI S.N.C. DI BALDINI MARCO & C.(C. FISC. 01036750337) - avente sede legale in Comune di Piacenza (PC) , Strada al Rio Chiappone n. 1 - per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi destinati al riutilizzo" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Calendasco (PC), Località Ponte Trebbia, Via Milano n. 15 in conseguenza della modifiche in premessa riportate. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (**S1** ed **S2**) di acque reflue reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
 - comunicazione di recupero di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- c) **di impartire** per i n° 2 scarichi di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) gli scarichi dovranno rispettare, nei rispettivi pozzetti di campionamento fiscale (come indicati in premessa), i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
- Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
 - COD: ≤ 500 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;
- b) tutti i pozzetti di ispezione, compresi quelli di campionamento fiscale, dovranno essere sempre accessibili. In particolare, i pozzetti di campionamento fiscale dovranno essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue e dovranno essere sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume degli scarichi in pubblica fognatura mediante la posa di un contatore opportunamente installato su ciascuno scarico a cura della Ditta in oggetto in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato. In alternativa, il volume potrà essere stimato in base alla superficie drenata ed alla piovosità media della zona;
- e) l'area interessata dagli impianti di trattamento delle acque reflue venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- f) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendone la pulizia e controlli periodici che ne attestino l'efficienza; con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli impianti stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione prevedendo, con opportuna frequenza, allo svuotamento dei materiali sedimentati;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria della condotta fognaria, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Calendasco, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Calendasco, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
- d) **di impartire** per quanto attiene l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva - R13 - sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

1.1 – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (CER 150101, 150105, 150106, 200101), stoccaggio istantaneo 80 t. – stoccaggio annuo 8000 t./anno;

2.1 – imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro (CER 101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 800 t./anno;

3.1 – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 191202, 200140), stoccaggio istantaneo 250 t. – stoccaggio annuo 4000 t./anno;

3.2 – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 110501, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140), stoccaggio istantaneo 150 t. – stoccaggio annuo 2000 t./anno;

5.1 – parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili (CER 160116, 160117, 160118, 160122), stoccaggio istantaneo 18 t. – stoccaggio annuo 1000 t./anno;

5.2 – parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto (CER 160116, 160117, 160118, 160122), stoccaggio istantaneo 18 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

5.7 – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (CER 160216, 170402, 170411), stoccaggio istantaneo 2 t. – stoccaggio annuo 25 t./anno;

5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 160118, 160122, 160216, 170401, 170411), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 25 t./anno;

5.16 – apparecchi elettrici, elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (CER 160214, 160216, 200136), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

5.19 – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160214, 160216, 200136), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

6.1 – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 020104, 150102, 170203, 191204, 200139), stoccaggio istantaneo 40 t. – stoccaggio annuo 1000 t./anno;

6.2 – sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (CER 070213, 120105, 160119, 160216, 170203), stoccaggio istantaneo 9 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;

6.5 – paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche (CER 070213, 120105, 160119), stoccaggio istantaneo 4,5 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

7.1 – rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto (CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904), stoccaggio istantaneo 90 t. – stoccaggio annuo 14000 t./anno;

7.13 – sfridi di produzione di pannelli in gesso, demolizione edifici (CER 170802), stoccaggio istantaneo 12 t. – stoccaggio annuo 1000 t./anno;

7.29 – rifiuti di lana di vetro e lana di roccia (CER 170604), stoccaggio istantaneo 15 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

8.4 – rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali sintetiche e artificiali (CER 040209, 040221, 040222, 160122, 200110, 200111), stoccaggio istantaneo 3 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138), stoccaggio istantaneo 50 t. – stoccaggio annuo 2000 t./anno;

10.2 – pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma (CER 160103), stoccaggio istantaneo 7 t. – stoccaggio annuo 2000 t./anno;

13.20 – gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi (CER 160216), stoccaggio istantaneo 1 t. – stoccaggio annuo 10 t./anno;

16.1 – rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità (CER 200201), stoccaggio istantaneo 4 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

- b) la capacità complessiva istantanea della messa in riserva (R13) è di **798,5** t. e con il limite massimo di **36860** t./anno, fermo restando i limiti delle diverse tipologie di rifiuti di cui ai precedenti punti;
- c) l'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05.02.1998;
- d) l'attività di recupero - R3 - esercitata sui rifiuti di cui al punto 1.1 non potrà superare le **3000** t./anno e con il limite di 10 t./giorno, a meno di sottoposizione preventiva del progetto alle procedure in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) nel caso di modifiche;
- e) l'attività di recupero - R3 - dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- f) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- g) i rifiuti devono essere stoccati nelle aree identificate ed individuate nella planimetria (TAVOLA 1 – 2) allegata alla "RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA – REVISIONE DEL 14/06/2017 (prot. Arpa n. 7249 del 19/06/2017). Tali aree dovranno essere impermeabilizzate, contrassegnate con idonea cartellonistica, delimitate, ed essere ben distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materiali;
- h) i rifiuti di cui ai codici CER relativi al capitolo 20 ("*rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*") dell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, non potranno derivare dalla raccolta di rifiuti urbani ma esclusivamente da attività artigianali ed industriali e dovranno essere pertanto classificati come rifiuti speciali;
- i) i rifiuti allocati all'esterno del capannone dovranno essere posti in contenitori e coperti con appositi teli impermeabili;
- l) la cernita di rifiuti polverulenti o contaminati da oli, così come altre sostanze inquinanti, potrà avvenire solo nell'area di scarico situata all'interno del capannone;
- m) i rifiuti ligneo cellullosici derivanti dalla manutenzione del verde (CER 200201), al fine di evitare lo sviluppo di cattivi odori, dovranno essere stoccati in un cassone completamente stagno posto all'interno del capannone, si dovrà inoltre provvedere al loro conferimento a recupero entro 5 giorni lavorativi dalla loro presa in carico;
- n) durante la movimentazione dei rifiuti di cui alle tipologie 5.16 e 5.19 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 dovrà essere usata particolare cautela al fine di mantenere integre le apparecchiature fino all'impianto autorizzato alle successive operazioni di recupero;
- o) l'eventuale bonifica dei contenitori dei rifiuti dovrà essere eseguita presso impianti autorizzati all'uso e la pulizia delle aree dell'impianto, compresa la superficie interna al capannone, non potrà essere eseguita mediante lavaggio con acqua ma utilizzando macchine spazzatrici. Nel caso di eventuali sversamenti di oli o altri liquidi, si dovrà provvedere alla raccolta degli stessi mediante l'utilizzo di materiale assorbente che andrà poi smaltito come rifiuto presso Ditte autorizzate;
- p) i rifiuti di cui ai punti 2.1, 3.1, 3.2, 5.8, 6.2, 6.5, 6.6, 6.11 e 10.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 - non potranno provenire da attività di autodemolizione;
- q) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **un anno** dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);
- r) eventuali rifiuti derivanti dall'attività di recupero dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo" all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006;
- e) **di fare salvo** che:
- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - il lavaggio dei mezzi di trasporto dovrà essere eseguita presso un impianto autorizzato all'uso;
 - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- f) **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco sulla base del presente atto – **sostituisce** l'AUA adottata con atto provinciale D.D. n. 1315 del 07/07/2015 e rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco con atto del 20/07/2015, prot. n. 5288;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.